



Città di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

Ordinanza N. 29
Data di registrazione 17/03/2022

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE, ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000: RISPETTO E TUTELA DEI MONUMENTI

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- ❑ Nel territorio della Città di Portogruaro sono presenti monumenti di varia natura, alcuni dei quali dedicati al sacrificio di coloro che sono caduti in guerra per la difesa della Patria, che costituiscono un simbolo di testimonianza e un luogo di coesione dove tutti i cittadini possono esprimere pubblica riconoscenza e cordoglio;
- ❑ Il rispetto e la tutela di tutti i monumenti, ed in particolare quelli dedicati ai caduti, è atto doveroso e concreto da parte dell'Amministrazione che intende prevenire e contrastare comportamenti che possono pregiudicare il decoro urbano;

CONSIDERATO CHE:

- ❑ Si sono verificate situazioni pregiudizievoli del decoro urbano, con un utilizzo improprio e irrispettoso di alcuni monumenti, evidenziate dai cittadini attraverso segnalazioni all'Amministrazione Comunale e che le stesse hanno trovato risalto anche in alcuni articoli di stampa locale generando un sentimento di biasimo e disapprovazione da parte della collettività;

RITENUTO DI:

- ❑ sensibilizzare la cittadinanza e prevenire azioni negligenti e non rispettose nei confronti dei monumenti presenti sul territorio comunale per garantire il rispetto e la tutela dei beni pubblici attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile;

VISTI:

- ❑ L'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico Enti Locali, al comma 5 "Competenze dei Sindaci e dei Presidenti della Provincia" così come integrato dall'art. 8, comma 1, del D.L.n.14/2018, il quale prevede il potere di adozione di provvedimenti ,nel rispetto dei principi dell'ordinamento, in relazione alla necessità di interventi volti a superare situazioni di incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- ❑ L'art. 22 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, "Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo, al decoro e alla moralità" che, al secondo capoverso, prevede la possibilità per il Sindaco di regolamentare in modo più puntuale e preciso l'utilizzo di parchi pubblici, giochi pubblici ed altre strutture e luoghi pubblici;

ORDINA

E' vietato sedersi nonché appoggiare; installare; collocare oggetti di qualsiasi tipo e natura nonché consumare pasti ed esercitare qualunque attività o porre in essere comportamenti ed azioni tali da compromettere il rispetto nei confronti di tutti i monumenti presenti nel territorio della Città di Portogruaro.

Ai trasgressori del presente divieto, salvo che il fatto non costituisca altra violazione anche di rilevanza penale, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 250,00 secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative con l'obbligo del ripristino dei luoghi.

La presente Ordinanza, adottata nelle more di tempo necessarie per inserire tali specifici divieti all'art. 22 del Regolamento di Polizia Urbana stante la necessità di intervenire con urgenza e immediatezza per tutelare il patrimonio culturale ed il decoro, ha validità per mesi sei dalla sua pubblicazione.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del Codice del Processo Amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di dodici giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

II SINDACO
FAVERO FLORIO / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*